

Articolo 12, del D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014

Divorzio in Comune

Competenza

- comune di residenza di uno dei coniugi
- comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio a seguito di celebrazione (parte I o parte II C per delegazione)
- comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito/religioso (parte II serie A)
- comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero (parte II serie C)

Condizioni La coppia **non** deve avere

- figli minori
- figli maggiorenni incapaci
- figli portatori di handicap grave(art.3. co. 3, L.104/1992)
- figli economicamente non autosufficienti

e non deve discutere/definire questioni patrimoniali di alcun genere. Solo l'assegno mensile di mantenimento.

Prima fase - conferimento di dati e acquisizione documenti:

- richiesta di entrambi i coniugi da consegnare all'ufficio di stato civile (se trasmesse via mail all'indirizzo anagrafe@comune.margno.lc.it o via pec: comune.margno@pec.regione.lombardia.it, DEVE COMUQUE ESSERE CONSEGNATO L'ORIGINALE nella seconda fase)
- copia di documenti di riconoscimento

Si prende APPUNTAMENTO PER SECONDA FASE

Seconda fase (STESURA DELL'ACCORDO DI DIVORZIO)

- presenza di entrambi i coniugi con documenti d'identità
- consegna degli originali delle richieste (se trasmesse precedentemente via mail)
- pagamento del diritto fisso di 16,00 €
- iscrizione nei registri di matrimonio dell'accordo di divorzio e sottoscrizioni delle parti
- appuntamento a comparire per conferma accordo (non prima di 30 gg)

N.B. SE NON VIENE FATTA LA CONFERMA ALLA DATA DELL'APPUNTAMENTO, L'ACCORDO E' NULO E NON PRODUCE EFFETTI!!

N.B. in questa fase non si rilascia copia dell'accordo

Terza fase (Conferma o mancata conferma dell'accordo)

- presenza di entrambi i coniugi con documenti d'identità
- Conferma dell'accordo con dichiarazione delle parti, nel giorno e ora concordato

(entro 30 gg dalla conferma, l'ufficiale di stato civile trasmette ad entrambi gli interessati copia integrale dell'accordo confermato)

Nel caso di non presenza degli interessati o anche solo di uno di essi, l'ufficiale dello stato civile procede a redigere un atto di **MANCATA CONFERMA DELL'ACCORDO**

NOTE

figli maggiorenni incapaci

per quanto attiene alla condizione d'incapacità dei figli maggiorenni, va riferito al tradizionale regime civilistico dell'incapacità di agire ed ai correlati istituti (tutela, curatela, amministrazione di sostegno).

Sono esclusi patti di trasferimento patrimoniale ossia trasferimenti di beni immobili, mobili o somme di denaro

SI PUO' SOLO MENZIONARE UN ASSEGNO PERIODICO DI MANTENIMENTO

In assenza di specifiche indicazioni normative, va pertanto esclusa dall'accordo davanti all'ufficiale di stato civile qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio - l'uso della casa coniugale o qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti (ad esempio no ad una liquidazione una tantum decisa dai coniugi).

Effetti dell'accordo

- sostituisce i provvedimenti che definiscono i rispettivi procedimenti giudiziari
- la decorrenza è dalla data della sottoscrizione dell'accordo (se poi viene confermato)